



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 69517

Raccolta numero 32707

VERBALE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 28 (ventotto) ottobre 2023 (duemilaventitré) alle ore quattordici e venti minuti.

Presso la "Casa del Giovane" - Sala degli Angeli, in via Mauro Gavazzeni n.13.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente la signora

Baroni Laura, nata a Piazza Brembana (BG) il 31 luglio 1964, codice fiscale BRN LRA 64L71 G579D, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione subito detta, della cui identità personale io Notaio sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante dell'Ente

**"ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali -
Associazione di promozione sociale"**

in breve **"ABBM-APS"**

con sede legale in Bergamo, via Pizzo Recastello n.4/G, Codice Fiscale 95022870166, Partita Iva 02167460167, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Sezione Associazioni di Promozione Sociale dal 12 dicembre 2022, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, alla trattazione dell'argomento di parte straordinaria dell'assemblea di detta associazione, oggi indetta in seconda convocazione per le ore quattordici e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

... omissis ...

3. Presentazione e approvazione delle modifiche allo Statuto ABBM;

... omissis ...

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria.

A norma dell'art.13 dello statuto e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea la signora Baroni Laura, la quale, riconfermatomi l'incarico di redigere il presente verbale, constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea straordinaria degli associati è stata convocata nei termini e con le modalità di cui all'art.13 dello statuto;
- che l'assemblea straordinaria in prima convocazione, indetta per il giorno 27 ottobre u.s. alle ore tredici è risultata deserta, come mi dichiara il presidente;
- che del consiglio direttivo, con lei presidente, sono qui intervenuti i consiglieri signori Carrara Andrea (vice presidente), Figaroli Mirko, Riccelli Rodolfo, Rossoni Roberto, Tassi Stefano e Viscardi Aurelio;
- che è pure intervenuto, mediante collegamento audio a norma

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio Bergamo

il 30 ottobre 2023

al n. 46558

Serie 1T

Euro 245,00

dell'art.13 dello statuto, il membro effettivo dell'organo di controllo Mariotti Elisa;

- che gli iscritti in regola con il versamento delle quote e pertanto aventi diritto a partecipare alle assemblee con voto deliberativo sono in numero di 117 (centodiciassette);

- che, a norma dell'art.15 dello statuto, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- che, a norma dell'art.13 dello statuto, è ammessa la partecipazione a mezzo delega rilasciata ad altro associato, il quale non può ricevere più di tre deleghe;

- che oggi, in questo luogo, sono qui intervenuti complessivamente numero 61 (sessantuno) associati di cui numero 27 (ventisette) di persona e numero 34 (trentaquattro) a mezzo delega validamente rilasciata.

L'elenco nominativo degli associati presenti, aggiornato con i nominativi di coloro che sono intervenuti nel corso dello svolgimento della riunione assembleare, previa verifica da parte del presidente, debitamente sottoscritto dal presidente stesso con me notaio, viene al presente allegato sotto la **lettera "A"** a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta della comparente che dichiara di già conoscerlo.

Il presidente dichiara quindi validamente costituita la presente riunione assembleare.

Il presidente porge i saluti agli intervenuti e li ringrazia per la partecipazione e passa a trattare l'argomento di parte straordinaria posto all'ordine del giorno.

Il presidente comunica all'assemblea che l'ufficio RUNTS, in seguito ad alcune verifiche effettuate dopo l'iscrizione dell'associazione nella Sezione APS, in particolare, relativamente alla natura giuridica degli associati, ha rilevato l'opportunità di far migrare l'associazione dalla Sezione APS alla Sezione ETS generico.

Per fare ciò, occorre quindi modificare alcuni articoli dello statuto al fine di adeguarlo al nuovo modello tipologico di ETS generico.

Il presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti. In particolare:

all'**art.1** viene indicato che, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione riconosciuta Ente di Terzo Settore denominata **"ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali - Ente di Terzo Settore"** in breve **"ABBM-ETS"**;

all'**art.2** viene sostituito ogni riferimento alle APS con ETS;

all'**art.3**

.viene eliminato il **primo comma**,
.viene riformulato il **terzo comma** per indicare che l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale;

.viene introdotto un **nuovo ultimo comma** per prevedere che nel perseguimento delle proprie finalità l'associazione intende operare, in particolare, sul territorio lombardo potendo, altresì, perseguire le proprie finalità ed attività anche in ambito nazionale e internazionale;

all'**art.4 secondo comma** viene precisato che l'associazione può istituire sedi decentrate al fine di poter meglio gestire l'esistenza e l'attività economico-organizzativa dei gruppi associati, secondo le modalità organizzative ed operative contenute in un apposito Regolamento;

all'**art.5** viene riformulato il **quarto comma** per stabilire che possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli altri enti che condividano le finalità associative, fermo restando il rispetto dell'art.4 comma 2 del Codice del Terzo Settore;

all'**art.10**

.viene modificato il **terzo comma** per prevedere che l'associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

.viene riformulato il **sesto comma** per stabilire che l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati;

all'**art.12** vengono riformulati gli ultimi due commi per prevedere che l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno e che ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione;

all'**art.13** viene integrato il **secondo comma** per precisare, in tema di rappresentanza in assemblea, che sono applicabili i commi quarto e quinto dell'art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili;

all'**art.20** viene modificato il **terzo comma** per precisare il Tesoriere mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma congiunta con il Presidente sul conto corrente dell'Associazione, ferma restando l'operatività disgiunta da esso per operazioni di prelievo, per i pagamenti e per le altre operazioni bancarie (che non siano state deliberate quali spese straordinarie);

all'**art.21** viene riformulata e aggiornata la clausola relativa all'organo di controllo, in particolare, per prevedere che esso è nominato dall'Assemblea ed è composto, alternativamente, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per 4 (quattro) anni fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere riconfermati;

all'**art.22** viene riformulata e aggiornata la clausola relativa alla revisione legale dei conti per prevedere che al superamento dei parametri di cui all'art.31, co. 1 del Codice del Terzo Settore, o se ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti dell'apposito registro, con durata in carica per quattro anni, fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio;

all'**art.23** viene modificato il **secondo comma** in tema di Collegio dei Probiviri per eliminare la dizione "con esclusione di ogni altra giurisdizione";

all'**art.26** viene eliminato il **terzo comma** che prevede l'obbligo in capo all'associazione di tenere traccia delle relazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Sulla relazione del presidente segue una breve discussione durante la quale vengono dati ulteriori chiarimenti da parte del presidente in ordine alle motivazioni che hanno portato a proporre le modifiche statutarie illustrate.

Alle ore quattordici e quarantuno minuti sono presenti complessivamente numero 61 (sessantuno) associati di cui numero 27 (ventisette) di persona e numero 34 (trentaquattro) a mezzo delega validamente rilasciata.

L'assemblea, ultimata la discussione,

all'unanimità

delibera

- di riformulare e integrare lo statuto secondo quanto esposto dal presidente nella sua relazione;
- di adottare il nuovo testo di statuto, composto da n.28 (ventotto) articoli, che viene approvato e a conferma sottoscritto dal presidente e da me Notaio e allegato al presente sotto la **lettera "B"** quale sua parte integrante e sostanziale, omessane la lettura a richiesta della comparente che dichiari di già conoscerlo;
- di conferire al presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti del consiglio stesso, tutti in via tra loro disgiunta, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte alla migrazione dell'associazione nella sezione ETS del R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte dell'associazione della qualifica di ETS a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al

presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune.

Viene fin d'ora delegato il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere la migrazione nella sezione ETS del RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda.

* * * *

Non risultando altro da trattare l'assemblea di parte straordinaria si scioglie alle ore quattordici e quarantadue minuti, per proseguire in sede ordinaria con la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Richiesto io notaio ho steso il presente e ne ho dato lettura all'assemblea che, a mia domanda, dichiara di approvarlo e in conferma il presidente con me sottoscrive.

Consta di tre fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su nove pagine intere e fin qui di questa decima.

Firmato: Baroni Laura

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)

Al. 2.15 "A", 11/11/16 217/1. 2.15 - REP.

	COMUNE	RAGIONE SOCIALE	ZONA	SOCIO N°	CODICE
1	Adara San tino	Corpo Musicale "Angelo Maffei"	6	0001	95010
2	Albino	Complesso Bandistico di Albino	3	7	80040
3	Almè	Associazione Musica in Lemine	1	0157	95180
4	Almenno San Bartolomeo	Orchestra MusicAlmenno	9	013	95164
5	Almenno San Salvatore	Corpo Musicale Almenno San Salvatore	9	72	04193
6	Alzano Lombardo	Corpo Musicale Municipale di Alzano Lombardo	3	0073	95091
7	Alzano Lombardo (S. Zeno)	Associazione Corpo Musicale Elia Astori	3	2	95102
8	Arcene	Corpo Musicale Franco Poloni di Arcene	8	010	93008
9	Azzano San Paolo	Banda Alpina A.N.A. Azzano San Paolo	1	0150	01027
10	Barbiana	Corpo Musicale Gaetano Donizetti	1		95012
11	Barro (VA)	Corpo Musicale "S. Cecilia" - Centro Formazione Musicale	10	0135	83005
12	Barro (VA)	Associazione Culturale Officina Orffiana delle Arti	10	0167	93429
13	Barzano	Corpo Civico Musicale di Barzano	7		92002
14	Barzago	Fanfara "Città dei Mille"	1	000	01688
15	Barzetta	Corpo Musicale "Papa Giovanni XXIII"	6	3	95005
16	Barzetta	Corpo Musicale "San Giorgio"	8		93000
17	Barzetta	Complesso Musicale "I Sifoi"	9	1/1	91020
18	Bemate	Complesso Bandistico Brembate	9		82006
19	Bemate San Giacomo	Associazione Musicale "Gaetano Donizetti"	9	10	91049
20	Bemate	Associazione Culturale "Corpo Musicale di Brembilla"	2	0163	94018
21	Bemate	Associazione "Amici della Musica"	1	0165	95202
22	Bemate	Corpo Bandistico Parrocchiale "San Gottardo"	7	0013	93052
23	Calvenzano	Corpo Musicale di Calvenzano	8	15	00973
24	Calzone	JW Orchestra Association	9	0152	95142
25	Caprino Piceno	Corpo Bandistico "Valle San Martino"	9	0017	82006
26	Caravaggio	Corpo Bandistico Caravaggio	8		93021
27	Casini	Corpo Musicale "Angelo Guerini"	3	0019	90000
28	Casini	Orchestra di Fiat ProMusica APS	8	0177	04414
29	Castelli Calepio	Corpo Musicale Cittadino di Castelli Calepio	6		95022
30	Casione di Presolana	Complesso Musicale Presolana	4	0074	90001

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

	COMUNE	AGG. E SOCIALE	Z. :	SOCIO N°	CODICE
31	Castro	Corpo Bandistico di Castro	5	0123	900249
32	Cenate Sotto	"Mille e una Nota" Associazione Corale e Scuola di Musica	6	0155	951628
33	Cene	Corpo Musicale S. Pio X	3	0112	900007
34	Chiari (BS)	Corpo Bandistico G.B. Pedersoli	7	0120	820409
35	Chiuduno	Complesso Musicale e Majorettes Chiuduno	6	79	950004
36	Colzate	Banda Musicale di Colzate Antonio Coter	3	25	900017
37	Comun Nuovo	Associazione Musicale "Sentieri Musicali" - New Pop Orchestra	8	0143	951863
38	Comun Nuovo	Comun Nuovo In Musica APS	8	01	952447
39	Corrate d'A. (C. In. o) (C. ?)	Corpo Musicale "S. Alessandro" di Colnago	10	0137	940392
40	Costa Volpino	Corpo Musicale di Costa Volpino	5	01	028040
41	Credaro	Complesso Musicale "I Giovani"	6	1	008270
42	D'Erminio (Sforzatica)	Corpo Musicale di Sforzatica	8	0027	800397
43	Dossena	Corpo Musicale di Dossena	2		940114
44	Fara Gera d'Adda	Corpo Bandistico Musicale Farese	8	0131	930349
45	Fara Olivana	Corpo Musicale S. Cecilia	7	29	920006
46	Gandino	Civico Corpo Musicale di Gandino	3	016	900009
47	Gaverina Terme	Corpo Musicale S. Vittore	5	0100	950527
48	Gazzaniga	Banda Cittadina di Gazzaniga	3		027888
49	Gazzaniga	Orchestra Fiati Filarmonica Mousiké	3	0117	900207
50	Ghisalba	Corpo Bandistico Musicale Canonico Cossali	7	007	920047
51	Gorla	Corpo Bandistico di Gorla	6	31	020610
52	Gorle	Associazione "Suonintorno"	1	0160	032946
53	Gromo	Corpo Musicale di Gromo	4	32	900006
54	Grumolo del Monte	Corpo Musicale "Don Sennhauser"	6	3	950060
55	Lacedonia (AV)	Concerto Bandistico Città di Lacedonia	10	0170	900227
56	Lallio	Banda Musicale Comunale di Lallio	1	0129	951693
57	Leffe	Associazione Artistico-Culturale "Libera Musica"	1	01	951717
58	Leffe	Premiato Corpo Musicale di Leffe	3		900037
59	Lovere	Corpo Bandistico di Lovere	5		039487
60	Lurano	Banda Musicale Lurano	8	0166	930470

2 - m k - m

	COMUNE	RAGIONE SOCIALE	ZONA	SOCIO N°	CODICE
61	Bittona (MI)	Banda 4 Giugno 1859	10	0175	013004
62	Borghetto	Corpo Bandistico Musicale "San Michele Arcangelo"	9		910110
63	Castellengo	Corpo Musicale S. Agata - Scuola Allievi	7		032619
64	Castell'Edoardo	Corpo Musicale S. Maria Assunta	9	0037	910173
65	Castello (CO)	Società Filarmonica di Morbegno	10	0176	910135
66	Castellanica	Corpo Musicale Parrocchiale "Don G. Paltenghi"	8	01	024150
67	Castello	Destinazione Musica APS	1	0173	952307
68	Castello	Banda Musicale di Nembro	3		950107
69	Oltre il C. le	Corpo Musicale "San Bartolomeo Ap."	2	003	940209
70	Ono San Pietro ()	Banda Civica "A. Toscanini" di Ono San Pietro	5	01	900153
71	Ono Sot o	Corpo Musicale "San Donato"	8	39	031407
72	Palazzo	Corpo Musicale "Gioacchino Rossini"	9		032644
73	Parre	Corpo Musicale di Parre	4	1	900014
74	Piazzola Brembana	Corpo Bandistico Musicale San Martino oltre la Goggia	2	0042	940114
75	Ponte Nossa	Corpo Musicale Strumentale "Cremonesi"	4	3	900017
76	Ponte San Pietro	Banda Cittadina di Ponte San Pietro	9	0113	910518
77	Ponteranica	Associazione Bandistica Musicale Vivace	1	0127	951607
78	Ponteranica (Ramera)	Banda Musicale "Ramera"	1		800397
79	Pradalunga	Gruppo Bandistico Pradalunga	3		033747
80	Pradalunga (Cornale)	Corpo Musicale di Cornale	3		951614
81	Presezzo	Musicando, Civica Scuola di Musica e Orchestra	9	0121	910299
82	Presezzo	Premiato Corpo Musicale "Pietro Pelliccioli"	3	01	950177
83	Presezzo	Associazione Culturale Musicale Orobian Pipeband	3	0142	951867
84	Robbiate (LC)	Corpo Musicale Robbiatese	10	0171	940017
85	Rogno (Castelfranco)	Corpo Musicale Castelfranco di Rogno	5	0	960040
86	Rovetta	Corpo Bandistico Rovettese	4		019729
87	San Giovanni nico	Corpo Bandistico Cav. Giuseppe Ghilardi	2	50	940004
88	San Pellegrino Terme	Associazione Corpo Musicale Città di San Pellegrino Terme	2	70	008304
89	Santa Rita	Corpo Bandistico Musicale "Santa Brigida"	2		015457
90	Sarnico	Corpo Musicale Cittadino di Sarnico	6	0111	950117

Handwritten signature

	CITTA' E FRAZIONE	RAGIONE SOCIALE	ZONA	SOCIO	CODICE
91	Selvino	Corpo Bandistico Musicale "La Montanara" di Selvino	3	0130	950003
92	Seriate	Banda Musicale Città di Seriate	1	0154	023233
93	Solto Collina	Associazione Musicale Banda della Collina	5	0164	900288
94	Soncino (C)	Banda Civica Musicale di Soncino	7	010	920011
95	Soriso	Associazione Bandistica Musicale "Caravan Orkestar"	1	0153	038941
96	Soriso	Corpo Bandistico Musicale di Soriso	1	0109	950248
97	Sovere	Corpo Musicale Don Giovanni Valsecchi - Sovere 1923	5	0155	900410
98	Spirano	Associazione Musicale "Giuseppe Conca"	8	0125	930334
99	Tezzano	Associazione Bandistica Unione Filarmonica Stezzanese	8	0056	951590
100	Tezzano	Fanfara Brigata Alpina Orobica Antonio Coter APS	8	0172	044432
101	Tavernola (C) - Masca	Corpo Musicale "Religio et Patria"	5	0157	960006
102	Telgate	Corpo Bandistico Musicale TELGATE 90	6	0155	950228
103	Terno d'Isola	Corpo Musicale "La Garibaldina"	9	0109	820065
104	Trescore Balneario	Banda Alpina di Trescore Balneario	6	0060	952534
105	Treviolo (Curnasco)	Corpo Musicale Bandistico "San Zenone" di Curnasco	1	017	950966
106	Urgnano	Corpo Musicale Parrocchiale di Urgnano	8	0177	952219
107	Vaprio d'Adda (C)	Corpo Musicale Vapriese	8	0154	915416
108	Vedeseta	Corpo Musicale di Veduggio	2	0101	940000
109	Verona	Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale "Mons. Luigi Chiodi"	8	0102	930019
110	Vertova	Corpo Musicale di Vertova	3	0101	900009
111	Villa di Chiavenna (SO)	Complesso Bandistico di Villa di Chiavenna	10	0101	900000
112	Villongo	Corpo Musicale di Villongo	6	0075	950209
113	Vilminore di Scalve	Corpo Musicale di Vilminore di Scalve	4	0179	810071

Handwritten signature and scribbles.

	COGNOME E NOME	GRUPPO DI RIFERIMENTO	ZONA	SOCIO N°	CODICE
114	Colleoni Sonia	Dalmine (Mariano) - Corpo Musicale "San Lorenzo Martire"	8	26	CLLSGS67
115	Plani hel	Foresto Sparso - Corpo Musicale Don Luca Patelli	6	3	PLBMHL62
116	Ronzoni Saul	Chignolo d'Isola - Corpo Musicale "Santa Eurosia"	9	0021	RNZSLA96
117	Salvi Pierluigi	Villa d'Almè - Corpo Musicale "Pio XI"	2		SLVPLG70

Handwritten signature: R. Salvi

Allegato "B" all'atto n. 69517/32707 rep.

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione riconosciuta, Ente di Terzo Settore (già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n.322) denominata:

**"ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali -
Ente di Terzo Settore"**

in breve

"ABBM-ETS".

2. L'associazione ha sede in Bergamo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

3. La sua durata è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E LOGO

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) prescelta, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente di Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, da quel momento, utilizzerà l'indicazione di "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela sono previste nel regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3. Nel contesto delle finalità di cui al precedente comma, si propone in particolare di promuovere e favorire la diffusione della cultura musicale e bandistica favorendo lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali in genere, (ad esempio

gruppi corali, folcloristici), curando la formazione e l'educazione musicale dei giovani, rappresentando unitariamente gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei privati proponendosi anche quale interlocutore a difesa degli interessi e dell'immagine delle Bande e organizzazioni musicali associate.

4. L'Associazione intende, altresì, far conoscere l'esclusiva e peculiare natura amatoriale delle Bande e dei gruppi associati curandone i collegamenti con gli enti pubblici e privati e con organizzazioni musicali, analoghe o affini, esistenti in Italia e all'estero, realizzando utili scambi culturali e associativi e procurandosi i mezzi finanziari, le sovvenzioni, le donazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.

5. Nel perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione intende operare, in particolare, sul territorio lombardo potendo, altresì, perseguire le proprie finalità ed attività anche in ambito nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

2. Al fine di porre in essere le finalità e le attività di interesse di cui al precedente comma, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

. promuovere e/o organizzare, attraverso gli associati, manifestazioni e/o concerti di solidarietà e verso terzi meno abbienti, aventi scopi sociali ed umanitari;

. organizzare anche in collaborazione con altri organismi riunioni, congressi, concorsi, rassegne, raduni e manifestazioni nell'interesse degli associati ed in particolare la promozione e/o la realizzazione dell'attività concertistica;

. curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti l'attività svolta e/o da svolgere;

. istituire corsi di formazione e specializzazione per le organizzazioni associate, aperti anche ad altri soggetti interessati all'attività musicale;

. istituire sedi decentrate al fine di poter meglio gestire

l'esistenza e l'attività economico-organizzativa dei gruppi associati, secondo le modalità organizzative ed operative contenute in un apposito Regolamento;

- . costituire apposite sezioni di associati in relazione allo svolgimento di attività musicali differenziate (es. bande musicali, gruppi corali ecc.);

- . assistenza, formazione e informazione in ambito artistico e in relazione alla corretta gestione della vita associativa degli enti federati;

- . svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge soprattutto nel campo della sensibilizzazione musicale, della formazione e della qualificazione.

3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

A tal fine è demandata all'organo amministrativo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge.

4. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei relativi decreti attuativi, oltre che secondo le ulteriori modalità e limiti previsti dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- . **Associati fondatori:** i Corpi Bandistici Musicali che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione ed hanno il dovere morale di farla continuare per gli stessi fini per cui l'hanno costituita, rappresentati dai loro presidenti e/o legali rappresentanti;

- . **Associati ordinari:** i complessi bandistici, gli enti e le organizzazioni musicali rappresentate dai propri presidenti e/o legali rappresentanti e le persone fisiche che ne facciano richiesta e che ottengano l'ammissione da parte del Consi-

glio.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli altri enti che condividano le finalità associative, fermo restando il rispetto dell'Art.4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. Tutti gli associati hanno diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota sociale.

7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

8. Acquistano la qualifica di sostenitori le persone, gli Enti pubblici e privati che, aderendo alle finalità dell'associazione, concorrano alla loro realizzazione con denaro o attività. Ad essi è rilasciato un attestato di benemerenzza. I sostenitori non acquistano la qualità di associati e non sono, pertanto, assoggettati alle regole del presente statuto riguardanti i soli associati. Essi, tuttavia, possono essere invitati a partecipare alle attività ed agli eventi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. I fondatori, in quanto partecipanti all'atto di costituzione dell'ente, sono associati di diritto all'Associazione e provvedono annualmente al pagamento della quota sociale, ai fini del mantenimento della loro qualità di associati.

2. Coloro che desiderano acquisire la qualità di associati ordinari devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione, compilando apposito modulo di adesione, e specificando:

- . i dati identificativi del proprio rappresentante legale;
- . i dati identificativi dell'Associazione e allegando i documenti relativi alla stessa, ovvero l'atto costitutivo, copia dello statuto, il verbale di nomina dell'organo amministrativo in carica;
- . i dati personali richiesti, se trattasi di persona fisica;

3. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Ai fini dell'ammissione, il nuovo associato ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo della quota associativa annuale.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di

esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. Ad ogni ente o persona fisica aderente ad ABBM viene rilasciata una tessera con codice identificativo, che documenta l'adesione all'Associazione. La tessera, che documenta l'adesione all'Associazione, può essere rilasciata anche ai singoli associati degli enti aderenti.

7. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. L'iscrizione viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.

9. Tutte le quote associative periodicamente versate dagli associati sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

2. In particolare, hanno diritto a:

a. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate in tutte le occasioni ove ciò si renda necessario;

b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c. accedere ai libri sociali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato presenta espressa richiesta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

d. frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

e. essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione.

3. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, gli associati delle associazioni aderenti all'Associazione.

4. Gli associati hanno il dovere di:

a. adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b. osservare quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;

d. contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.

5. L'esercizio di tutti i diritti e l'assoggettamento agli obblighi sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

ARTICOLO 8 - ALBO DEI SOSTENITORI

1. Viene, altresì, istituito un apposito un "Albo dei sostenitori", che sono considerati gli Amici dell'associazione.

2. La segnalazione viene proposta su indicazione del Presidente, dei Consiglieri o associati e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio determina, altresì, periodicamente le modalità per il riconoscimento di tale titolo e le attestazioni relative (distintivi, diplomi, tessere, targhe, ecc.).

ARTICOLO 9 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il mancato pagamento nel termine comunicato comporta la decadenza dalla qualità di associato il quale può presentare una nuova domanda di ammissione, ai sensi del precedente art. 7.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

d. mancato adempimento, senza giustificati motivi, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

3. Spetta al Consiglio Direttivo, constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legiti-

timino l'esclusione ed a provvedere in conseguenza nell'interesse dell'associazione, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione, l'associato escluso può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

4. L'istanza di appello dell'associato escluso viene inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento che la presenta al Collegio dei Probiviri il quale delibera sulla stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento garantendo all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di svolgimento dell'appello presso il Collegio dei Probiviri l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

5. Ogni associato può recedere, senza oneri, dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, telefax, o qualsiasi altra modalità telematica atta a dare prova dell'avvenuta ricezione; tale recesso ha decorrenza una volta giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - VOLONTARI, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO e RETRIBUITA

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale potendosi avvalere dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. Deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo e potrà essere incrementato:

- a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c. da donazioni, legati, lasciti.

2. Le risorse economiche con cui provvedere al perseguimento delle finalità, attività ed, in generale, alla gestione dell'Associazione sono costituite da:

- a. rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- b. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- c. attività di raccolta fondi;
- d. eventuali entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse;
- e. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme, in quanto applicabili.

ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
- d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
- e. il Collegio dei Probiviri.

2. L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-

nute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**ARTICOLO 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE,
CONVOCAZIONE FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati (fondatori e ordinari) in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Si applicano i commi quarto e quinto dell'Art.2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire agli associati per iscritto attraverso lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. In caso di necessità ed urgenza l'OdG potrà essere integrato sino a 48 (quarantotto) ore prima con ulteriore invio dello stesso agli associati.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione viene sospeso il collegamento, l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

10. L'esercizio di tutti i diritti spetta all'associato sin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

11. Nel caso di minori associati il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Sino al raggiungimento della maggiore età il diritto di voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

12. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti o su esplicita richiesta del Consiglio direttivo e approvazione della maggioranza dei presenti in Assemblea. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. COMPETENZE

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

2. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a. l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;

b. l'approvazione del bilancio di esercizio e quello preventivo se predisposto;

c. l'approvazione del bilancio sociale, se previsto per legge o comunque predisposto;

d. la determinazione del numero, l'elezione e l'eventuale revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

e. la nomina e l'eventuale revoca dei componenti degli altri organi sociali, secondo le previsioni di legge e le indicazioni contenute in apposito regolamento;

f. l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

g. deliberare in merito ad ogni altra deliberazione ad essa riservata dalla legge e/o dal presente Statuto.

3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

a. alle modificazioni del presente Statuto;

b. alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

c. allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Hanno diritto di voto gli associati che risultino iscritti

nel libro degli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

4. L'assemblea straordinaria si esprime in merito alle questioni di cui all'art. 14, co. 3 del presente statuto. Ad essa assiste un notaio quale segretario.

5. Per modificare lo statuto ed approvare le operazioni straordinarie occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

7. Il verbale di ogni assemblea viene redatto dal segretario, di volta in volta nominato, e firmato dallo stesso e dal Presidente, viene conservato agli atti. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee è conservato presso la sede sociale.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali. Esso è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica per 4 (quattro) anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 cod. civ.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) a 15 (quindici) membri, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'assemblea, in sede di elezione, stabilisce il numero e nomina i membri del Consiglio, i quali sono rieleggibili, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e in apposito regolamento.

4. Una volta eletti, i membri del Consiglio, nella prima riunione utile, provvedono all'elezione del Presidente e dell'eventuale vice-Presidente e del Segretario, a maggioranza asso-

luta.

5. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

6. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo l'Assemblea, convocata dal Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri rimasti, dovrà procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di individuare le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali e per la gestione complessiva dell'Associazione.

2. Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.

3. Spettano al Consiglio Direttivo, in particolare, i seguenti compiti:

a. adottare ogni decisione necessaria per attuare le deliberazioni assembleari;

b. redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo, e preventivo se predisposto, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea dei soci;

c. curare la tenuta dei libri sociali;

d. nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e. convocare l'Assemblea dei soci;

f. determinare la quota associativa annuale;

g. deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

h. assegnare incarichi operativi a soci, con spiccate capacità organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;

i. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j. approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;

k. formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l. porre in essere ogni altra attività e adottare ogni decisione finalizzata al perseguimento delle finalità associative, secondo gli indirizzi statutari e dell'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ARTICOLO 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualevolta ne sia fatta richiesta da almeno un 1/3 (un terzo) dei consiglieri e dagli organi di controllo o di revisione.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza agli Organi di controllo o di revisione, a mezzo lettera raccomandata, fax o mezzo telematico che dia conferma di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.

4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

5. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra cui il Presidente o, in sua assenza, il vice-Presidente. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

7. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

8. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.

9. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, con le medesime modalità previste per l'Assemblea.

10. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto il quale, una volta approvato, viene firmato dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione.

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea e viene nominato dal Consiglio stesso al proprio interno. La carica di Presidente e Vicepresidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione, oltre che dall'Assemblea.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 - c. dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d. mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
 - f. curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
 - g. convocare almeno una volta all'anno la riunione delle zone per discutere i problemi associativi o per altre decisioni.
4. Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo Presidente eletto entro trenta giorni dalle nuove elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
5. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni o altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica dello stesso Consiglio.
6. Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine previsto per la durata ordinaria prevista per il Consiglio in carica.
7. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni. In caso di assenza od impedimento anche del Vicepresidente, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente.

ARTICOLO 20 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta

del Presidente, anche non tra gli associati. Egli svolge principalmente i seguenti compiti:

- a. presiedere alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione;
- b. redigere le scritture contabili e provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- c. predisporre, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo.

2. Allo stesso sono, inoltre, affidati in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, e le operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in accordo con gli altri membri del Consiglio eventualmente delegati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Infine, mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma congiunta con il Presidente sul conto corrente dell'Associazione ferma restando l'operatività disgiunta da esso per operazioni di prelievo, per i pagamenti e per le altre operazioni bancarie (che non siano state deliberate quali spese straordinarie).

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

2. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per 4 (quattro) anni fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente

la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ARTICOLO 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Al superamento dei parametri di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. Il Revisore o la società di revisione così nominati restano in carica 4 (quattro) anni fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e interviene in tutti i casi di violazione delle predette norme.

2. Esso svolge, altresì, funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione, od i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri che giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.

3. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro anni, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente. I componenti possono essere scelti al di fuori del cerchio dei componenti degli associati e sono rieleggibili.

4. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni per la validità delle quali è necessaria la presenza di 3 membri.

ARTICOLO 24 - COMPENSORI ZONALI

1. Per una più razionale ripartizione e gestione degli associati, sono individuate alcune aree geografiche, indicate con la dizione "ZONE" le quali potranno essere suscettibili di variazioni nel tempo sia riguardo al numero che all'estensione territoriale.

2. I criteri di suddivisione delle "ZONE" e le modalità organizzative ed operative delle stesse sono contenute in un apposito Regolamento, suscettibile di variazioni con apposita delibera del Consiglio direttivo, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo se predisposto, entro 31 dicembre dell'anno in corso; entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura dell'Organo di revisione legale, che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

4. Ai sensi dell'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore, il bilancio di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore di competenza.

5. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 26 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) eventuali altri libri che tengano traccia delle decisioni di ulteriori organi sociali.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 27 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e dalle disposizioni attuabili dello stesso e dalle altre normative, in quanto applicabili e/o compatibili.

Firmato: Baroni Laura

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)